

R.G. n. 1072/2020



TRIBUNALE di MONZA

Sezione Lavoro

Verbale di Udienza

Dott.ssa Zenaide Crispino

Udienza del 28/09/2022 celebrata da remoto in “aula virtuale” mediante applicativo *Teams*

Per parte ricorrente è presente l'Avv. BIANCA MALEGORI per delega dell'Avv. PALOTTI ROBERTA che si riporta agli atti, con la dott.ssa NICOLE ESFANDI ai fini della pratica forense.

Per INPS nessuno.

Dichiara di aderire alla trattazione dell'udienza da remoto e che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati né registrazioni dell'udienza.

Il Giudice

Preso atto di quanto sopra, invita il difensore alla discussione.

L'Avv. MALEGORI si riporta al ricorso e ne chiede l'accoglimento.

Il Giudice

Stante la necessità di adottare *ex art. 429 c.p.c.* provvedimenti decisori in udienza all'esito della camera di consiglio, invita il difensore ad optare per un secondo collegamento per lettura del dispositivo o per la relativa esenzione dalla stessa.

Dichiara di optare per la seconda ipotesi.

Il Giudice

Invita il procuratore a pronunciarsi sulla partecipazione all'udienza e sull'effettivo rispetto del contraddittorio.

Dichiara di aver effettivamente partecipato all'udienza celebrata da remoto in aula virtuale; attesta che lo svolgimento dell'udienza mediante *Teams* è avvenuta regolarmente e nel rispetto del contraddittorio.

Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio previa interruzione del collegamento.

Letti gli atti, udita la discussione, all'esito della camera di consiglio, decide la causa ex art. 429 c.p.c..

Monza, 28/09/2022

Il Giudice
Dott.ssa Z. Crispino



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

II TRIBUNALE di MONZA

Sezione Lavoro

in persona del Giudice

Dott.ssa Z. Crispino

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **R.G. n. 1072/2020 Lavoro** vertente

tra

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'Avv. PALOTTI
ROBERTA, presso cui è elettivamente domiciliato come in atti;

-RICORRENTE-

e

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (80078750587), in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. LONGO MARIA
CONSUELO, elettivamente domiciliato come in atti.

-RESISTENTE-

Avente ad oggetto: trattamento pensionistico; risarcimento danni.

Ragioni in fatto ed in diritto della decisione

Con ricorso depositato l'8.6.2020 il ricorrente in epigrafe, premesso il possesso dei requisiti del trattamento pensionistico "quota 100 in cumulo", ha chiesto accertarsi il diritto alla liquidazione della pensione in godimento con valorizzazione della contribuzione versata anche nella gestione separata, con condanna dell'Inps alla riliquidazione/ricostituzione della pensione comprensiva della quota maturata in forza degli ulteriori contributi versati.

In via subordinata, ha chiesto il risarcimento dei danni.

Spese vinte con attribuzione.

Tempestivamente costituitosi in giudizio, l'Inps ha evidenziato l'infondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

Acquisiti agli atti i documenti prodotti, stante la relativa natura documentale, all'esito della discussione -condotta da remoto- la causa viene decisa ai sensi dell'art. 429 c.p.c..

Il ricorso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento.

L'odierno ricorrente ha dedotto di aver trasmesso all'INPS una domanda di pensione non comprensiva, per errore, dei contributi versati alla gestione separata, avendo ricevuto sul punto, in plurime occasioni, informazioni incomplete dall'Istituto medesimo in ordine alla propria posizione contributiva e di godere, pertanto, di un trattamento pensionistico di minor favore.

La prospettazione appare fondata: l'estratto conto certificativo, rilasciato il 26.3.2019 su richiesta del ricorrente, non riporta alcun contributo versato alla voce "Gestione Separata" (cfr. doc. 1 ric.); la domanda di pensione risale al successivo 13.6.2019 (cfr. doc. 2 ric.).

Giova innanzitutto premettere che il documento in esame viene rilasciato su richiesta del cittadino ai sensi dell'art. 54 della legge 88/1989, secondo cui *"è fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta"*.

Tale comunicazione presenta, per espressa previsione normativa, valenza certificativa allo scopo di fornire al richiedente informazioni precise circa l'ammontare dei contributi versati nel corso della vita lavorativa; indica, infatti, la tipologia di contribuzione ed il periodo di riferimento,

la retribuzione, il nome del datore di lavoro e la totalità dei contributi utili ai fini del calcolo della pensione.

La natura del documento trova conferma anche nelle circolari INPS che, invero, prevedono, ai fini del rilascio, l'attivazione di un procedimento amministrativo assistito dalle garanzie di cui alla legge 241/1990 oltre allo svolgimento obbligatorio di prodromiche attività di verifica, integrazione e razionalizzazione dei dati risultanti dai propri archivi al fine di dichiarare l'effettiva consistenza del conto individuale del richiedente (cfr. Circ. 257/1991).

Date le suddette caratteristiche, l'estratto conto certificativo si differenzia dall'estratto conto contributivo che, pur riepilogando i versamenti effettuati, esplica una funzione meramente informativa e, pertanto, non è gravato da alcun obbligo di veridicità e/o completezza.

Sul punto, secondo consolidati orientamenti pretori, *"I documenti rilasciati dall'Istituto, provenendo da un ente pubblico, devono sempre reputarsi idonei a ingenerare, in chi li riceve, un legittimo affidamento circa l'esattezza e la correttezza dei dati forniti, presumendosi che l'Ente abbia posto in essere, nel rilasciarli, quella doverosa opera di controllo dei dati risultanti dai propri archivi e destinati ad essere forniti a richiesta degli interessati"* (cfr. Cass. n. 21454/2013).

Su tale presupposto la Suprema Corte riconosce il diritto al risarcimento del danno al lavoratore che abbia riposto affidamento su documenti -anche a carattere meramente informativo- rilasciati dall'Inps, quali l'estratto conto contributivo, erroneamente indicanti il possesso dei requisiti necessari al pensionamento.

Trattasi, in particolare, di una responsabilità a titolo contrattuale fondata sull'inadempimento dell'obbligo legale gravante sugli enti pubblici, dotati di poteri di indagine e certificazione, di non frustrare la fiducia di soggetti titolari di interessi al conseguimento di beni essenziali della vita (quali quelli garantiti dall'art. 38 Cost.). L'Ente debitore andrà invece esente da responsabilità solo secondo i criteri di cui all'art. 1218 c.c., ovvero nel caso in cui provi l'inevitabilità dell'errore nonostante l'uso della normale diligenza e la sua derivazione da causa a lui non imputabile (Cass. n. 20086/2018; Cass. n. 7859/2004).

In applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, si osserva come l'INPS abbia fornito al ricorrente un estratto conto certificativo incompleto, erroneamente non comprensivo della contribuzione versata anche alla Gestione separata, in violazione degli specifici obblighi di verifica e certificazione di cui all'art. 54 della legge 88/1989. L'Ente, non indicando i contributi versati alla gestione separata, ha indotto il lavoratore a confidare nella relativa correttezza e, di qui, a presentare una domanda di pensione non corrispondente per difetto alla propria posizione contributiva effettiva.

Di contro, non si ritiene rilevante che il richiedente non abbia rinunciato alla prestazione prima di essere venuto a conoscenza della relativa liquidazione, al fine di riformulare correttamente la domanda: tale termine, invero, non è previsto dalla legge ma solo dalle circolari Inps (Circolari n. 118/981; n. 60 del 2017) e, pertanto, non comporta alcuna decadenza. Diversamente opinando, si assisterebbe ad un inammissibile consolidamento definitivo degli effetti pregiudizievoli per il richiedente derivanti da un errore dell'Inps.

Tanto premesso, pacifico ed incontestato dall'Istituto il possesso dei requisiti per l'ottenimento della pensione "quota 100 in cumulo", deve riconoscersi il diritto del ricorrente alla ricostituzione della pensione tenendo conto della contribuzione versata nella gestione separata.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice unico del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione con valorizzazione della contribuzione versata anche nella gestione separata;
- 2) condanna l'INPS alla ricostituzione/riliquidazione del trattamento pensionistico, comprendendo anche la quota maturata in ragione della contribuzione versata in gestione separata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;
- 3) condanna l'INPS a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 1.685,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. PALOTTI ROBERTA, dichiaratosi antistatario.

Monza, 28.9.2022

Il Giudice
Dott.ssa Z. Crispino